

DETERMINAZIONE N° 2836 DEL 22/12/2015**PROPOSTA n. ____ del __/12/2015**

Adottata ai sensi dell'art.4 del D. Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/12/2015 al 05/01/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: Annullamento per autotutela della Determinazione n. 1181 del 19.05.2015 avente per oggetto l'affidamento dei "Lavori di impermeabilizzazione del solaio, zona celle, nei locali che ospitano l'ex carcere di Busachi".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**Richiamate**

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

Premesso

- che, in seguito alla presenza di consistenti infiltrazioni di acqua piovana, si era reso necessario provvedere con estrema urgenza alla realizzazione di una nuova impermeabilizzazione dei locali che ospitano l'ex carcere di Busachi;
- che, a tal fine, si era proceduto ad interpellare n. 2 ditte di provata esperienza e professionalità nel settore, che potessero garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, l'Impresa Artigiana srl Impermeabilizzazioni Generali di Settimo S. Pietro (CA), che si era dichiarata prontamente disponibile all'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 16.660,00 + IVA (preventivo del 28.04.2015 pervenuto il 29.04.15 - prot. ASL n. 27765), e l'Impresa P.L.S. srl Tecnologie Impermeabili di Cagliari che si era dichiarata prontamente disponibile all'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 17.500,00 + IVA (preventivo del 27.04.2015, pervenuto il 29.04.15 - prot. ASL n. 27732);

Preso atto

che, con nota NP/2015/4843 del 29.04.2015, il Collaboratore Tecnico aziendale, Geom. Tonino Selis, nel descrivere la situazione esistente nella struttura in oggetto, valutava le proposte d'intervento delle due ditte sopra citate equivalenti e valide sotto il profilo tecnico e, dunque, riteneva più conveniente per l'azienda quella dell'Impresa Artigiana Impermeabilizzazioni Generali di Settimo S. Pietro in quanto, a parità di validità sotto il profilo tecnico e qualitativo, risultava più conveniente economicamente;

Preso atto

che, sulla scorta di tale valutazione, con propria precedente determinazione n. 1181 del 19.05.2015, si era proceduto all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 125, commi nn. 6 e 8, del D.Lgs. 163/06, all'Impresa Artigiana srl Impermeabilizzazioni Generali, con sede in di Settimo S. Pietro (CA), per l'importo complessivo di € 16.660,00 + IVA;

Rilevato

che, ad un successivo e più accurato esame, le offerte presentate dalle due imprese non erano risultate omogenee nè rispondenti a quanto richiesto in sede di acquisizione dei preventivi di spesa e, dunque, non comparabili sulle medesime voci di spesa, né dal punto di vista qualitativo, né da quello economico;

Considerato

che tale anomalia era stata rilevata ancor prima che si desse luogo alla comunicazione dell'ordine di lavoro all'impresa affidataria, la quale, dunque, non risulta mai essere stata formalmente incaricata all'esecuzione dei lavori in oggetto;

Constatato

che ricorrono, nella fattispecie in esame, le condizioni previste dall'art. 21- *quinquies* della L. n. 241/90 che consentono alle pubbliche amministrazioni di agire in autotutela;

Ritenuto

dunque, per quanto sopra evidenziato ed al fine di garantire la *par condicio* tra le imprese invitate, procedere alla revoca in autotutela della propria Determinazione n. 1181 del 19.05.2015, secondo quanto previsto dal già citato art. 21- *quinquies* della L. n. 241/90, rimandando ad una successiva procedura di gara che offra piene garanzie di *par condicio* tra le imprese partecipanti ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto;

Vista

la L. n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 21 – *quinquies*, concernente la revoca dei provvedimenti amministrativi inopportuni;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA**Per quanto in premessa:**

1. **Di revocare** in autotutela, ai sensi dell'art. 21 – *quinquies* della L. 241/90, la propria Determinazione n. 1181 del 19.05.2015, concernente l'affidamento dei lavori di impermeabilizzazione del solaio, zona celle, nei locali che ospitano l'ex carcere di Busachi, all'Impresa Artigiana srl Impermeabilizzazioni Generali, con sede in di Settimo S. Pietro (CA), non procedendo ad alcun affidamento dei lavori in oggetto per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento;
2. **Di rinviare** ad un successivo provvedimento l'affidamento dei lavori in oggetto, in seguito all'espletamento di una nuova procedura di gara.
3. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali ed al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)